

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 835)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 24 settembre 1969 (V. Stampati nn. 750, 1034 e 1075)

d'iniziativa dei deputati ABELLI, SANTAGATI e PAZZAGLIA (750); SANTI, POLOTTI, CORTI e AMADEI Giuseppe (1034); QUERCI e VASSALLI (1075)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1^o ottobre 1969*

**Modifiche alle norme sul servizio ipotecario e sul personale
delle conservatorie dei registri immobiliari**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I registri particolari, previsti dall'articolo 2679 del codice civile, attualmente in uso presso le Conservatorie dei registri immobiliari e Uffici del registro e di conservazione dei registri immobiliari, sono sostituiti da nuovi registri a fogli sciolti, il cui modello è approvato con decreto del Ministro per le finanze, sui quali saranno riprodotte le note relative alle formalità di iscrizione, di rinnovazione, di trascrizione, di cancellazione ed altri annotamenti, con l'impiego di macchine di fotoriproduzione.

Art. 2.

I fogli indicati nell'articolo precedente, muniti ciascuno del bollo di lire 200, sono progressivamente numerati da 1 a 100 e vidimati ognuno dal presidente o da un giudice del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio ipotecario.

I fogli suddetti devono essere tenuti secondo le prescrizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 2680 del codice civile e, giornalmente, alla chiusura dell'ufficio al pubblico, devono essere riuniti in fascicolo, mediante sistema di rilegatura provvisoria sigillata.

I fascicoli provvisori sono riuniti in registri di cento fogli cadauno e definitivamente rilegati.

Art. 3.

Le copie delle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni, previste dal primo comma dell'articolo 2673 del codice civile, sono eseguite con l'impiego di macchine fotostatiche.

Le certificazioni negative previste dall'articolo 2673 del codice civile devono essere eseguite a mano.

Art. 4.

Il diritto di scritturato previsto ai numeri 1, lettera *d*), 2, secondo comma, 7, 10 e 11 della Tabella allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito con modificazione nella legge 26 settembre 1954, n. 870, è stabilito in lire 150 per ogni facciata riprodotta.

Le somme riscosse per diritto di scritturato sono versate con imputazione all'apposito capitolo 2002 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1970 e corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi, al netto del contributo stabilito dall'articolo 1 della legge 30 marzo 1961, n. 254.

Art. 5.

Il personale assunto per i servizi di copiatura presso le Conservatorie dei registri immobiliari, a norma dell'articolo 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, in servizio alla data del 15 maggio 1969, è inquadrato nella categoria terza del personale non di ruolo prevista dalla Tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni e integrazioni, prescindendo dal titolo di studio e dai limiti di età.

Ai fini del trattamento economico e giuridico il personale inquadrato a norma del precedente comma e quello inquadrato ai sensi della legge 19 luglio 1962, n. 959, articolo 21, conserva l'anzianità di servizio posseduta, detratti gli eventuali periodi di interruzione del rapporto di lavoro.

Art. 6.

Sono abrogati l'articolo 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959 e la legge 7 novembre 1962, n. 1613.

Art. 7.

Agli oneri relativi all'applicazione della presente legge, sia per la fornitura e la manutenzione delle macchine che per le retribuzioni al personale di cui all'articolo 5, valutati in ragione d'anno in lire 1.400.000.000, si farà fronte con le entrate derivanti dall'attuazione delle norme di cui al precedente articolo 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.